SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 febbraio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 gennaio 2025, n. **11**.

Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello

1. Al fine di assicurare la gestione coordinata della laguna di Orbetello, è istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, di seguito denominato «Parco ambientale della laguna di Orbetello».

2. Il Parco ambientale della laguna di Orbetello è gestito da un consorzio, con sede nel comune di Orbetello, avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario. Al Parco non si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394. L'organizzazione e il funzionamento del consorzio sono disciplinati dallo statuto di cui all'articolo 4.

Art. 2.

Organi del consorzio

1. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea degli enti consorziati;

b) il comitato tecnico-scientifico;

c) l'amministratore unico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Attività del consorzio

1. Il consorzio si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolge attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti, con particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ubicate all'interno del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Il consorzio svolge inoltre le seguenti attività:

a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli-alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

b) manutenzione strutturale del sistema lagunare, compresa l'escavazione dei fanghi, nel rispetto della normativa vigente;

c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio nonché validazione dei dati stessi;

d) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

e) sostegno dei processi gestionali e della valorizzazione produttiva ecosostenibile delle risorse ambientali;

f) monitoraggio dello stato ambientale della laguna attraverso analisi chimiche e batteriologiche;

g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

h) manutenzione delle sponde e dei canali;

i) supporto tecnico e operativo agli enti locali per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, e delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni redatti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il consorzio può avvalersi degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società *in house* nonché delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato. All'attuazione del primo periodo si provvede sulla base di appositi protocolli d'intesa disciplinati dallo statuto di cui all'articolo 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma. Al personale di cui il consorzio può avvalersi ai sensi del primo periodo nonché al personale previsto nella sua dotazione organica possono essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario, secondo gli importi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali, entro il massimo di 30 ore mensili *pro capite* e comunque nel limite complessivo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

3. Per la corresponsione dei compensi di cui al comma 2, terzo periodo, è autorizzata la spesa di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 4.

Statuto del consorzio

1. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, previa intesa con gli altri enti consorziati, approva lo statuto del consorzio.

2. Lo statuto individua l'estensione del Parco ambientale della laguna di Orbetello e disciplina i rapporti tra il consorzio e i soggetti partecipanti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, l'entità del contributo ordinario ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, la relativa dotazione organica nel limite massimo di 4 unità di personale, alle quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali, nonché le modalità di reclutamento del personale.

3. Per l'attuazione del comma 2, il consorzio è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 4 unità, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni centrali. A tale fine è autorizzata la spesa di 177.443 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025.

4. Lo statuto contiene altresì le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del consorzio nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina i compensi, i gettoni di presenza e i rimborsi di spese spettanti agli organi consortili, ove previsti ai sensi degli articoli 6, comma 3, 7, comma 4, e 8, commi 3 e 5. Lo statuto disciplina altresì tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.

5. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'assemblea degli enti consorziati.

6. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria del consorzio, con le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 5.

Assemblea degli enti consorziati

1. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nelle persone del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Presidente della regione Toscana, del Presidente della provincia di Grosseto e dei sindaci dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario, o di loro delegati. Il numero dei voti spettanti a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.

2. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

a) adottare il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

b) definire annualmente gli obiettivi e gli interventi da realizzare;

c) adottare il rendiconto annuale e la relazione sulla gestione;

d) adottare i regolamenti interni di funzionamento;

e) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico su designazione degli enti consorziati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione all'assemblea degli enti consorziati non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 6.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal consorzio. In particolare:

a) definisce le indicazioni operative sull'attività del consorzio;

b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

c) esprime valutazioni sui risultati conseguiti dal consorzio;

d) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal consorzio;

e) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del consorzio.

2. Il comitato tecnico-scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è formato da esperti nelle materie di cui all'articolo 3 ed è composto da:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) un membro effettivo, con funzioni di vice presidente, e uno supplente designati dalla regione Toscana;

c) un membro effettivo e uno supplente designati dalla provincia di Grosseto;

d) un membro effettivo e uno supplente designati dal comune di Orbetello;

e) un membro effettivo e uno supplente designati dal comune di Monte Argentario.

3. Ai membri del comitato tecnico-scientifico non spettano indennità o altri compensi, fatta salva la corresponsione di un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nonché, per i soli membri residenti in sede diversa da quella del consorzio, quando si recano alle sedute del comitato, il rimborso delle spese sostenute, entro il limite complessivo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 13.833 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Per la validità delle sedute del comitato tecnico-scientifico è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.

7. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:

a) convoca e presiede le riunioni del comitato tecnico-scientifico;

b) ha funzioni di impulso nei riguardi dell'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui al comma 1, lettera *d)*.

8. I membri del comitato tecnico-scientifico restano in carica tre anni e possono essere confermati per due volte.

Art. 7.

Amministratore unico

1. L'amministratore unico del consorzio è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti di sperimentata competenza in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali o in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana esprime l'intesa di cui al primo periodo su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla nomina dell'amministratore unico, scegliendolo tra i nomi compresi nella terna.

2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di tre anni e può essere rinnovato per due volte. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

a) in caso di mancato conseguimento degli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, imputabile all'amministratore;

b) in caso di gravi inadempienze.

3. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

4. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dallo statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato, comunque entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 149.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. L'amministratore unico:

a) rappresenta legalmente il consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

b) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) predispone il rendiconto annuale;

d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del consorzio e sugli obiettivi raggiunti rispetto a quelli definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, tramite apposita relazione;

f) esercita le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed è composto da:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

b) un membro effettivo e uno supplente designati dalla regione Toscana;

c) un membro effettivo e uno supplente designati, a rotazione, dal comune di Orbetello o dal comune di Monte Argentario.

2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

3. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, comunque non superiore:

a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 35.493 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del consorzio è dovuto, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 4.093 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

7. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del consorzio secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità del consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.

8. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

9. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio.

10. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono corredati del parere obbligatorio reso dal collegio dei revisori dei conti.

11. Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.

Art. 9.

Entrate finanziarie

1. Le entrate del consorzio sono costituite:

a) dai contributi ordinari annuali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026, della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione secondo le modalità stabilite dallo statuto, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci;

b) dalle risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, e 8, commi 4 e 6;

c) da contributi straordinari degli enti consorziati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci;

d) da eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del consorzio;

e) da finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei nelle materie comprese nelle attività svolte dal consorzio.

Art. 10.

Bilancio di previsione e rendiconto annuale

1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme con la relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Il rendiconto annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Il bilancio di previsione si compone del *budget* economico annuale e pluriennale e della relazione illustrativa. Il rendiconto annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono redatti secondo i princìpi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

4. Il rendiconto annuale è corredato della relazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, predisposta dall'amministratore unico, che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

5. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, 8, commi 4 e 6, e 9, comma 1, lettera *a)*, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 400):

Presentato dall'On. Marco SIMIANI (PD-IDP) e altri, in data 19 ottobre 2022.

Assegnato alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 23 novembre 2022, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), XI (Lavoro pubblico e privato) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 15, il 21 e il 28 novembre 2023; il 17 gennaio 2024; il 7 febbraio 2024; il 23 aprile 2024; il 5 agosto 2024; il 2 ottobre 2024.

Esaminato in Aula il 16 ottobre 2024 e trasferito all'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, il 17 ottobre 2024.

Nuovamente assegnato alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, il 17 ottobre 2024, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), XI (Lavoro pubblico e privato) e per le Questioni regionali.

Esaminato e approvato in testo unificato con l'A.C. 1080, A.C 1202, e A.C C. 1286, dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, il 17 ottobre 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 1275):

Assegnato alla 8ª Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede redigente, il 30 ottobre 2024, con i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede redigente, l'11 e il 18 dicembre 2024; l'8, il 15 e il 21 gennaio 2025.

Esaminato ed approvato definitivamente in Aula il 22 gennaio 2025.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante: «Legge quadro sulle aree protette», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991, S.O.

Note all'art. 3:

— La legge 17 maggio 2022, n. 60 recante: «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge "SalvaMare")» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 2022.

Note all'art. 4:

— La legge 21 marzo 1958, n. 259 recante: «Partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 1958.

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2010.

Note all'art. 9:

— Si riportano gli articoli 2423, 2423-*bis*, 2423-*ter* del codice civile:

«Art. 2423 *(Redazione del bilancio)*. — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.».

«Art. 2423-*bis (Principi di redazione del bilancio)*. — Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

1-*bis*) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.».

«Art. 2423-*ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico)*. — Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.».

25G00016

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 gennaio 2025.

Riconoscimento della Organizzazione di produttori della pesca Tonno Rosso d'Italia, in Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrata dall'UCB al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Viste le integrazioni alla citata direttiva dipartimentale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica emanate con decreto ministeriale n. 150351 del 29 marzo 2024, registrato dall'UCB in data 11 aprile 2024 al n. 255 e con decreto ministeriale n. 260758 dell'11 giugno 2024, registrata dall'UCB in data 13 giugno 2024 al n. 437;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018, con cui è stato designato in qualità di autorità di gestione del programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore *pro tempore* della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il d.d. n. 19541 del 16 gennaio 2023 che approva l'organigramma FEAMP, così come integrato con l'ordine di servizio prot. n. 0181520 del 28 marzo 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista l'istanza trasmessa a mezzo pec in data 23 luglio 2024, e acquisita al prot. n. 0332439 del 24 luglio 2024, con cui il consorzio denominato Tonno Rosso d'Italia, con sede a Salerno (SA), in corso Vittorio Emanuele n. 58 - 80122 - C.F./P.IVA 06134480653, ha richiesto il riconoscimento come organizzazione di produttori del settore della pesca marittima ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1379/2013 e n. 1419/2013, per la pesca del tonno rosso (*Thunnus thynnus*), nel rispetto delle quote assegnate e definite, per annualità e per sistema di cattura, dai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in merito alla campagna di pesca del tonno rosso;

Considerato che il suddetto consorzio, composto dalle seguenti società: La Favorita s.r.l. con sede in Volla (NA) - C.F./P.IVA 03187421213, Orizon Acquabios Italia soc. agricola a r.l., con sede in Montebello Jonico (RC) - zona industriale s.n.c. - C.F./P.IVA 03158360804, Longline Fishing, con sede in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58 - C.F./P.IVA 06065940659, Adriafish s.r.l. con sede in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58 - C.F./P.IVA 05381020659, risulta essere regolarmente costituito con atto notarile in data 21 ottobre 2022, repertorio n. 8556, raccolta n. 2872, registrazione n. 21280, Serie 1T del 15 aprile 2016, innanzi al notaio Alessandro Zampaglione, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, con studio in via dei Mille n. 16 - Napoli;

Vista la richiesta di integrazioni inviata da questa amministrazione, prot. n. 0363895 del 9 agosto 2024 in merito, tra l'altro, alla trasmissione del documento relativo alle regole di funzionamento interno in conformità ai principi stabiliti all'art. 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, nonché alla dichiarazione, resa dalle singole società consorziate, circa i quantitativi prodotti in relazione alle singole unità autorizzate e alle quote individuali loro assegnate, nel rispetto dei diversi sistemi di cattura del tonno rosso e come definite nella ripartizione annuale relativa alla campagna di pesca del tonno rosso per le annualità dal 2021 al 2024, rispettivamente come da d.d. n. 168451 del 13 aprile 2021; d.d. n. 141913 del 28 marzo 2022; d.d. n. 211565 del 19 aprile 2023; d.d. n. 0178183 del 18 aprile 2024 e sua integrazione d.d. n. 0219796 del 16 maggio 2024;

Vista la documentazione integrativa inoltrata via pec dal consorzio, in data 19 dicembre 2024 e assunta in pari data al prot. n. 0669776, con la quale sia le società aderenti al consorzio che le società che, entro la medesima data, hanno presentato vincolante manifestazione di interesse ad aderire al Consorzio del Tonno Rosso d'Italia, hanno trasmesso, ciascuna per la propria parte, le tabelle in cui sono dichiarati e specificati, per annualità, i quantitativi prodotti e il relativo fatturato, in relazione alle singole unità autorizzate e alle quote individuali annuali loro assegnate, nel rispetto dei diversi sistemi di cattura, per le annualità dal 2021 al 2024, e come definite nei sopra richiamati decreti direttoriali;

Considerato che, parimenti, nella suddetta documentazione, è stata inoltrata vincolante manifestazione di interesse ad aderire al consorzio da parte della società Carloforte Tonnare Piam, con sede a Carloforte - via Giacomo Matteotti n. 23 - C.F./P.IVA 01929800926;

Considerato che in detta documentazione, inoltre, è stata inoltrata analoga vincolante manifestazione di interesse ad aderire al consorzio da parte della società Salvatore Aniello Pappalardo, con sede a Cetara (SA) - corso Giuseppe Garibaldi n. 42 - C.F./P.IVA 00772670659, assieme alla dichiarazione del proprio irrevocabile impegno a recedere da qualunque altra propria eventuale partecipazione ad altre organizzazioni di produttori precedentemente riconosciute ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Considerata la comunicazione di carenza di interesse al mantenimento del riconoscimento quale organizzazione di produttori inoltrata a questa amministrazione in data 17 gennaio 2025 e assunta agli atti in pari data al prot. n. 0021003, dalla organizzazione di produttori della pesca *Thunnus Thynnus* soc. coop. (C.F./P.IVA 05490150652) con sede in Salerno - corso Vittorio Emanuele n. 58 - riconosciuta ai fini dei medesimi regolamenti (UE) con decreto ministeriale n. 0016754 del 25 luglio 2017 e costituita, tra gli altri, dalla società Adriafish s.r.l. e dalla società Salvatore Aniello Pappalardo;

Considerato che, con d.d. n. 0021800 del 17 gennaio 2025, è stato revocato il riconoscimento della suddetta organizzazione di produttori della pesca *Thunnus Thynnus* ai sensi dell'art. 18, del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Visto che, con documentazione integrativa inviata via pec in data 22 gennaio 2025 e assunta al prot. n. 0030037 del 23 gennaio 2025, la società Salvatore Aniello Pappalardo e la società Carloforte Tonnare hanno reiterato la manifestazione di interesse ad aderire al Consorzio Tonno Rosso d'Italia, inoltrando formale e vincolante richiesta in merito;

Visto lo statuto del suddetto consorzio allegato all'atto costitutivo;

Visti gli atti, tra cui le regole di funzionamento interno, dai quali risulta che il suddetto consorzio persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dell'art. 7, par. 1 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Visto che i dati inerenti ai quantitativi prodotti per le annualità dal 2021 al 2024 trasmessi dagli istanti con la sopra citata nota prot. n. 0669776 del 19 dicembre 2024 trovano corrispondenza con i dati ufficiali in possesso della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, risultando in aderenza con le quote individuali per sistema di cattura assegnate annualmente con i decreti direttoriali sopra richiamati;

Visto che, pertanto e nello specifico, sia i consorziati che le società che hanno dato vincolante manifestazione di interesse di adesione al consorzio, ciascuna per la propria parte e nei termini delle quote individuali per sistema di cattura assegnate annualmente con i decreti direttoriali di cui sopra, soddisfano il requisito previsto all'art. 14, comma 1b, del regolamento (UE) n. 1379/2013;

Decreta:

Articolo unico

È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori del settore della pesca Tonno Rosso d'Italia, con sede a Salerno (SA) - corso Vittorio Emanuele n. 58 - 80122, C.F./P.IVA 06134480653, per la cattura, nel rispetto delle quote nazionali assegnate annualmente per sistema di cattura, della specie: tonno rosso (*Thunnus thynnus*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2025

Il direttore generale: ABATE

25A00780

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 30 gennaio 2025.

Disciplina dell'allocazione anticipata della capacità di stoccaggio di modulazione di gas naturale per l'anno contrattuale di stoccaggio 2025/2026.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attività di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2001;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito «decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica e che abrogano le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;

Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla Strategia dell'Unione europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas naturale del 16 febbraio 2016;

Considerato che sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di *working* gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse;

Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio offerto in maniera anticipata in un prodotto di tipo uniforme e in altri prodotti che amplino l'offerta di flessibilità, anche in considerazione della attuale situazione di rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale;

Ritenuto necessario, al fine di estendere a più servizi di stoccaggio le metodologie di allocazione della capacità secondo logiche di mercato, confermare le procedure concorrenziali contenute nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di modulazione, anche per i servizi di capacità pluriennale nonché i servizi che amplino l'offerta di flessibilità;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», il quale prevede all'art. 21, tra l'altro, di ottimizzare il ciclo di iniezione al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché

mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;

Considerato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2633 della Commissione del 20 novembre 2023 che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2024 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato che prevede per l'Italia obiettivi intermedi del 45%, 54%, e 72% rispettivamente per il 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre, funzionali al conseguimento dell'obiettivo di riempimento del 90% al 1° novembre 2025;

Considerato il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina che in particolare prevede, all'art. 1, comma 12 la modifica dell'art. 5-*septiesdecies* del regolamento (UE) n. 833/2014 come segue «1. È vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all'art. 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in un impianto di stoccaggio quale definito all'art. 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di: *a)* un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; *b)* una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera *a)* del presente paragrafo; o *c)* una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera *a)* o *b)* del presente paragrafo.»;

Visto l'andamento dei principali mercati di scambio del gas naturale, in particolare l'andamento dei prezzi a termine, durante la prima parte dell'Anno termico corrente, che sembra configurare una situazione in cui il differenziale di prezzo tra estate 2025 e inverno 2026 non incentivi il riempimento dello stoccaggio durante i mesi estivi;

Ritenuto opportuno anticipare l'allocazione di parte della capacità di stoccaggio ai fini di facilitare il riempimento degli stoccaggi nella successiva campagna di iniezione prevista dal 1° aprile 2025 al 31 ottobre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Allocazione anticipata della capacità di stoccaggio di modulazione

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito Autorità) determina, nei limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, le modalità atte a garantire a tutti gli utenti l'accesso a parità di condizioni al servizio di stoccaggio, la massima imparzialità e la neutralità del servizio stesso in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, per i servizi di cui al presente decreto.

2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2025 - 31 marzo 2026 viene offerta, in modalità anticipata rispetto alla restante capacità di stoccaggio, entro il 31 marzo 2025, una capacità di stoccaggio fino a 5.000 milioni di standard metri cubi, dalle imprese di stoccaggio STOGIT e Edison Stoccaggio, tra queste ripartita secondo criteri individuati dall'Autorità, mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come prodotti di tipo uniforme e/o che amplino l'offerta di flessibilità.

3. La capacità di stoccaggio di cui al comma 2 è assegnata dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti di capacità secondo i seguenti prodotti:

a. un primo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione su base stagionale dal primo mese oggetto di conferimento sino al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale;

b. un secondo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione su base mensile per il solo mese oggetto di conferimento - prodotto con iniezione mensile.

4. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2025 - 31 marzo 2026 il calendario delle aste anticipate è definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell'Autorità.

5. Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DG MIE i risultati delle aste al fine di monitorare l'obiettivo di riempimento di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

6. Per ciascuna asta sono stabiliti, secondo modalità determinate dall'Autorità, prezzi di riserva distinti per servizio, che tengano conto del valore dei prodotti, dell'evoluzione del mercato e della necessità di giungere a un livello di stoccaggio più alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonché della possibilità di assegnare i volumi eventualmente non assegnati con le procedure disciplinate dal presente articolo attraverso ulteriori procedure disciplinate ai sensi di un successivo decreto.

Art. 2.

Allocazione anticipata della capacità dei servizi di stoccaggio pluriennali

1. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2025 - 2026, una quota delle capacità di cui all'art. 1, comma 2, corrispondente a circa 500 milioni di metri cubi standard, è offerta da STOGIT per servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme.

2. Il servizio pluriennale di stoccaggio prevede prodotti con durata di due anni, prodotti di durata di tre anni, prodotti di durata di quattro anni e prodotti di durata di cinque anni.

3. Il servizio di stoccaggio pluriennale è assegnato da STOGIT in una asta precedente a quelle per l'allocazione della capacità di cui all'art. 1, comma 2.

4. Per l'asta di cui al comma 3 sono stabiliti, secondo modalità determinate dall'Autorità, prezzi di riserva che tengano conto del valore del prodotto, dell'evoluzione del mercato e della necessità di giungere a un livello di stoccaggio più alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

5. Le eventuali capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalità previste per i servizi di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

Modalità d'asta

1. Le modalità di effettuazione delle aste di cui agli articoli 1 e 2 sono stabilite dall'Autorità, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DG MIE per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.

2. I soggetti che partecipano alle aste di cui al comma 1 presentano alle imprese di stoccaggio una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e a firma del legale rappresentante, attestante l'assenza di condizioni ostative per la allocazione di capacità di stoccaggio stabilite nel regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è comunicato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di stoccaggio, di rigassificazione e di trasporto di gas naturale per la sua immediata attuazione e all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorità.

3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

25A00848

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2024.

Assegnazione delle risorse di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 - c.d. «*bonus* psicologi».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ove si prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»;

Vista la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto riferite all'anno 2021;

Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto, inoltre, il medesimo comma 4 ove si prevede che «al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 recante «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia ai sensi dell'art. 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2022 nel quale sono stabiliti, per l'anno 2022, le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione adottato in attuazione delle citate disposizioni;

Visto, inoltre, l'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che ha incrementato il fondo di cui all'art. 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2022 e sostituito la tabella di riparto delle summenzionate risorse, destinate alle regioni e alle province autonome, di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, adeguandola allo stanziamento complessivo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022;

Vista la nota prot. MDS-DGPRE-46020 del 9 novembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, a firma congiunta del Ragioniere generale dello Stato e del direttore generale della prevenzione sanitaria, con la quale si chiarisce che le graduatorie di cui all'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, restano valide fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal summenzionato art. 25;

Visto l'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che rifinanzia il summenzionato fondo per gli anni successivi prevedendo che all'art. 1-*quater*, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

Visto l'art. 22-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 nel quale si dispone che «il limite massimo di spesa di cui all'art. 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023»;

Visto il medesimo art. 22-*bis* nel quale è, inoltre, esplicitato che «Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023 di definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell'entità e della validità del contributo di cui all'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 2024, n. 7;

Ritenuto, pertanto, necessario mantenere fermo quanto stabilito con il summenzionato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023 e provvedere all'assegnazione alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 di cui l'art. 22-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;

Considerato che le risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 costituiscono un incremento del limite massimo di spesa di cui all'art. 1-*quater*, comma 3, quinto periodo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Ritenuto, pertanto, imprescindibile garantire coerenza nell'assegnazione del summenzionato incremento con quanto già definito con il richiamato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023, sul quale è stata sancita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 novembre 2023, e assicurare che le ulteriori risorse integrino il riparto già disposto;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 con la quale sono, tra l'altro, definite le quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto per l'anno 2022 (rep. atti n. 278/CSR);

Vista la nota prot. PAT/RFA054 del 15 maggio 2024-0370176 inviata congiuntamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in cui si evidenzia che laddove l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 «abbia carattere straordinario correlato ad uno stato emergenziale, le Province autonome accedono al relativo fondo in deroga alle normative» che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso al finanziamento sanitario corrente;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 maggio 2024 (rep. atti n. 72/CSR), nel corso della quale è stato chiesto di tenere conto della seguente istanza avanzata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano: «laddove l'assegnazione in oggetto abbia carattere straordinario correlato ad uno stato emergenziale, le province autonome accedono al relativo fondo in deroga alle normative vigenti. In caso contrario, qualora l'assegnazione del fondo riguardi il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, le Province autonome di Trento e Bolzano non intendono accedere al fondo, in virtù delle disposizioni normative di riferimento, pur garantendo sul proprio territorio i LEA medesimi mediante le proprie risorse finanziarie»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 con il quale alla data del 31 marzo 2022 è stata disposta la chiusura dello stato di emergenza dichiarato per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

Acquisita, altresì, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 novembre 2024 (rep. atti n. 210/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto assegna alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle risorse, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 22-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Art. 2.

Criteri di ripartizione

1. Le risorse di cui all'art. 1, sono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad integrazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023, citato in premessa.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono le risorse in oggetto all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843» (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale «Incremento contributo sessioni psicoterapia anno 2023».

2. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023, citato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2024

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 54

TABELLA 1

Assegnazione alle regioni e alle province autonome dell’incremento del fondo anno 2023 - Quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto, anno 2022 (Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Rep. Atti 278/CSR del 21 dicembre 2022)

	Quote d’accesso 2022	**Assegnazione incremento risorse di cui all’articolo 22-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191**	**TOTALE RISORSE ANNO 2023 (art. 1, c. 538 l. 29 dicembre 2022, n. 197 e art. 22-bis del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191)**
PIEMONTE	7,33%	366.545,79	733.091,58
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.541,66	21.083,32
LOMBARDIA	16,79%	839.712,77	1.679.425,54
(*) P.A. BOLZANO	0,88%	44.084,71	88.169,42
(*) P.A. TRENTO	0,91%	45.408,43	90.816,86
VENETO	8,23%	411.493,13	822.986,26
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.464,50	206.929,00
LIGURIA	2,65%	132.530,46	265.060,92
EMILIA ROMAGNA	7,53%	376.629,52	753.259,04
TOSCANA	6,33%	316.306,45	632.612,90
UMBRIA	1,49%	74.264,33	148.528,66
MARCHE	2,56%	127.970,82	255.941,64
LAZIO	9,63%	481.585,89	963.171,78
ABRUZZO	2,18%	108.918,00	217.836,00
MOLISE	0,50%	25.194,69	50.389,38
CAMPANIA	9,25%	462.730,76	925.461,52
PUGLIA	6,61%	330.538,11	661.076,22
BASILICATA	0,92%	46.172,06	92.344,12
CALABRIA	3,12%	156.020,96	312.041,92
SICILIA	8,08%	403.874,04	807.748,08
SARDEGNA	2,72%	136.012,92	272.025,84
		5.000.000,00	**10.000.000,00**

(*) Risorse non trasferibili alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

25A00821

DECRETO 4 febbraio 2025.

Criteri di riparto del *pay-back* farmaceutico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi 574 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018 (Legge di bilancio per l'anno 2019), che disciplina il procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 580, della medesima legge, il quale prevede che «Le aziende farmaceutiche titolari di A.I.C. ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determinazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di A.I.C., ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio *pro capite*, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento»;

Visto l'art. 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», il quale prevede che: «Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'art. 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura dell'8 per cento per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'art. 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore stabilito dall'art. 1, comma 475, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024»;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 settembre 2022 recante «Definizione del tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti»;

Vista la nota del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, prot. n. 6319/C7SAN, recante «Proposta di modifica delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 580, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, relativa ai criteri di riparto della quota del ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera posta a carico delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 19 ottobre 2024, convertito con modificazioni con la legge del 9 dicembre 2024, n. 189 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2024, la quale prevede che: «Nel Capo III, dopo l'art. 9 sono aggiunti i seguenti: [...] Art. 9-*quater* (Spesa farmaceutica per acquisti diretti) All'art. 1, comma 580, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento secondo il criterio *pro capite* e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare"»;

Acquisito il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 18 dicembre 2024 (Rep. Atti n. 276);

Vista la nota prot. n. 266622 del 18 dicembre 2024 della Ragioneria generale dello Stato con la quale si chiedeva di riformulare l'art. 4 dello schema di decreto;

Vista la nota prot. n. 770 del 20 gennaio 2025 del Ministero della salute con la quale è stato inviato al Dipartimento degli affari regionali lo schema di decreto che recepiva le modifiche all'art. 4 richieste dalla Ragioneria;

Visto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2025 prot. n. 2903;

Acquisito il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 gennaio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:

soglia massima: il 70% della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti imputabile alla regione e/o provincia autonoma;

soglia minima: il 30% della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti imputabile alla regione e/o provincia autonoma;

regioni sopra soglia: le regioni e/o province autonome che ricevono da parte delle aziende farmaceutiche, a titolo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, pagamenti per un importo complessivo superiore alla soglia massima;

regioni sotto soglia: le regioni e/o province autonome che ricevono da parte delle aziende farmaceutiche, a titolo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, pagamenti per un importo complessivo inferiore alla soglia minima;

importo sopra soglia totale: somma totale di tutti gli avanzi rispetto alla soglia massima;

importo sotto soglia totale: somma totale di tutti i disavanzi rispetto alla soglia minima.

Art. 2.

Criterio di ripartizione regionale

La quota di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti, determinata da AIFA ai sensi dell'art. 1, commi 574 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 e attribuita a ciascuna azienda farmaceutica titolare di A.I.C., viene corrisposta alle regioni e province autonome secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

In particolare, il 50 per cento della suddetta quota è corrisposto secondo il criterio *pro capite* e il restante 50 per cento in proporzione alla quota parte dello sfondamento complessivo nazionale imputabile alla singola regione e provincia autonoma.

Ove l'importo complessivamente dovuto dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni e/o province autonome corrisponda ad una percentuale superiore alla soglia massima, l'avanzo dovrà essere ridistribuito a favore delle regioni sotto soglia, al fine di assicurare il raggiungimento della soglia minima, secondo quanto stabilito nel comma successivo.

Per ciascuna regione sotto soglia, il disavanzo rispetto alla soglia minima dovrà essere tradotto in una percentuale rispetto all'importo sotto soglia totale. Tale percentuale rappresenterà la quota parte dell'importo sopra soglia totale che dovrà essere corrisposto in favore della rispettiva regione sotto soglia.

Art. 3.

Clausola di salvaguardia

Al termine della ridistribuzione di cui al precedente articolo, ove residuassero ulteriori somme rispetto all'importo sopra soglia totale, queste dovranno essere riassegnate, secondo i medesimi criteri indicati all'art. 2, in favore delle regioni e/o province autonome a cui spetterebbero a titolo di ripiano, pagamenti per un importo complessivo inferiore al 50% della rispettiva quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti.

Parimenti, nel caso in cui non siano individuabili regioni sotto soglia, la disciplina prevista nell'art. 2 si applica in favore delle regioni e/o province autonome a cui spetterebbero a titolo di ripiano, pagamenti per un importo complessivo inferiore al 50% della rispettiva quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti.

Art. 4.

Prima applicazione

In fase di prima applicazione, le tabelle allegate al presente decreto, oltre a descrivere la metodologia della nuova ripartizione regionale come stabilito dall'art. 2, comma 1, recano contestualmente le modalità di ripartizione regionale in riferimento al procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica degli acquisti diretti per l'anno 2023.

L'AIFA, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvederà successivamente ad emettere la determinazione di ripiano della spesa farmaceutica recante gli importi a carico delle aziende farmaceutiche per ogni singola regione e/o provincia autonoma.

Gli importi di ripiano che verranno corrisposti dalle aziende farmaceutiche, in ottemperanza alla suddetta determinazione, sono attribuiti alla competenza di bilancio regionale dell'anno 2024, subordinatamente all'approvazione di specifica disposizione normativa in deroga.

Art. 5.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2025

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2025

Ufficio di controllo sugli atti, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 126

Tabella 1 - Dimostrazione di calcolo relativa alla modifica dei criteri di riparto della quota regionale del ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti a carico delle aziende farmaceutiche.

Regione	Popolazione residente 2023	Percentuale popolazione regionale	Sfondamento del tetto per gli acquisti diretti°*	Incidenza della percentuale regionale sullo sfondamento nazionale del tetto per gli acquisti diretti	50% Sfondamento del tetto per gli acquisti diretti°	Ripartizione per regione dello sfondamento del tetto per gli acquisti diretti a carico delle aziende (cfr. *ripiano aziende*) secondo il criterio pro-capite	Percentuale ripiano aziende per regione (criterio pro-capite prima del presente decreto ministeriale) su totale sfondamento del tetto per gli acquisti diretti per regione	50% Ripiano aziende secondo il criterio *pro-capite*
	A	A1=100*A/totale A	B	B1=100*B/somma valori regionali di B	C=0,5*B	x= A1* Totale C	y=100*x/B	C1=0,5*x
Piemonte	4.251.351	7,2%	248.074.244	7,4%	124.037.122	118.135.779	47,6%	59.067.889
Valle d'Aosta	123.130	0,2%	2.925.331	0,1%	1.462.665	3.421.515	117,0%	1.710.757
Lombardia	9.976.509	16,9%	209.454.295	6,2%	104.727.147	277.225.441	132,4%	138.612.721
Bolzano	534.147	0,9%	29.574.551	0,9%	14.787.276	14.842.781	50,2%	7.421.390
Trento	542.996	0,9%	16.415.435	0,5%	8.207.717	15.088.675	91,9%	7.544.338
Veneto	4.849.553	8,2%	190.163.712	5,7%	95.081.856	134.758.508	70,9%	67.379.254
Friuli Venezia Giulia	1.194.248	2,0%	121.718.147	3,6%	60.859.074	33.185.549	27,3%	16.592.774
Liguria	1.507.636	2,6%	120.446.595	3,6%	60.223.298	41.893.918	34,8%	20.946.959
Emilia-Romagna	4.437.578	7,5%	346.155.626	10,3%	173.077.813	123.310.621	35,6%	61.655.310
Toscana	3.661.981	6,2%	221.362.338	6,6%	110.681.169	101.758.470	46,0%	50.879.235
Umbria	856.407	1,5%	64.159.801	1,9%	32.079.900	23.797.684	37,1%	11.898.842
Marche	1.484.298	2,5%	121.663.074	3,6%	60.831.537	41.245.406	33,9%	20.622.703
Lazio	5.720.536	9,7%	283.685.795	8,4%	141.842.897	158.961.227	56,0%	79.480.614
Abruzzo	1.272.627	2,2%	115.509.484	3,4%	57.754.742	35.363.531	30,6%	17.681.765
Molise	290.636	0,5%	16.953.921	0,5%	8.476.960	8.076.141	47,6%	4.038.071
Campania	5.609.536	9,5%	480.703.476	14,3%	240.351.738	155.876.780	32,4%	77.938.390
Puglia	3.907.683	6,6%	251.568.621	7,5%	125.784.311	108.585.994	43,2%	54.292.997
Basilicata	537.577	0,9%	36.762.938	1,1%	18.381.469	14.938.093	40,6%	7.469.047
Calabria	1.846.610	3,1%	129.305.115	3,8%	64.652.557	51.313.267	39,7%	25.656.634
Sicilia	4.814.016	8,2%	197.924.829	5,9%	98.962.414	133.771.013	67,6%	66.885.506
Sardegna	1.578.146	2,7%	157.363.872	4,7%	78.681.936	43.853.238	27,9%	21.926.619
Italia	**58.997.201**	**100,0%**	**3.278.807.267**	**100,0%**	**1.639.403.634**	**1.639.403.633**		**819.701.816**

segue

° in colonna [B] e [C] il totale del valore Italia non corrisponde al totale dei valori regionali perché tiene conto di effetti di compensazione dei valori regionali rispetto al fondo degli innovativi

*col G -Tabella 8 ter del Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio - dicembre 2023 - aggiornamento)

Tabella 1 - *continua*

Regione	50% Ripiano aziende sulla base dell'incidenza regionale sullo sfondamento nazionale del tetto per gli acquisti diretti	Ripiano aziende totale prima della eventuale redistribuzione della quota parte dello sfondamento del tetto per gli acquisti diretti sopra la "Soglia Massima" (cfr. *redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"*)	Percentuale ripiano aziende su totale sfondamento del tetto per gli acquisti diretti per regione prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	"Soglia Minima": il 30% della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti	Soglia 50%: il 50% della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti	"Soglia Massima": il 70% della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti	Quota ripiano <30% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Valore quote ripiano aziende <30% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"
	C2=0,5*B1*Totale C	D=C1+C2	E=100*D/B	F1=0,3*B	F2=0,5*B	F3=0,7*B	F4=30%-E se >0	F5=F4*B
Piemonte	60.485.868	119.553.758	48,2%	74.422.273	124.037.122	173.651.971	0,0%	0,0
Valle d'Aosta	713.259	2.424.016	82,9%	877.599	1.462.665	2.047.732	0,0%	0,0
Lombardia	51.069.489	189.682.210	90,6%	62.836.288	104.727.147	146.618.006	0,0%	0,0
Bolzano	7.210.915	14.632.306	49,5%	8.872.365	14.787.276	20.702.186	0,0%	0,0
Trento	4.002.438	11.546.776	70,3%	4.924.630	8.207.717	11.490.804	0,0%	0,0
Veneto	46.366.028	113.745.282	59,8%	57.049.114	95.081.856	133.114.599	0,0%	0,0
Friuli Venezia Giulia	29.677.518	46.270.292	38,0%	36.515.444	60.859.074	85.202.703	0,0%	0,0
Liguria	29.367.486	50.314.445	41,8%	36.133.979	60.223.298	84.312.617	0,0%	0,0
Emilia-Romagna	84.400.232	146.055.542	42,2%	103.846.688	173.077.813	242.308.938	0,0%	0,0
Toscana	53.972.928	104.852.163	47,4%	66.408.701	110.681.169	154.953.637	0,0%	0,0
Umbria	15.643.548	27.542.390	42,9%	19.247.940	32.079.900	44.911.861	0,0%	0,0
Marche	29.664.090	50.286.793	41,3%	36.498.922	60.831.537	85.164.152	0,0%	0,0
Lazio	69.168.735	148.649.349	52,4%	85.105.738	141.842.897	198.580.056	0,0%	0,0
Abruzzo	28.163.712	45.845.477	39,7%	34.652.845	57.754.742	80.856.639	0,0%	0,0
Molise	4.133.733	8.171.803	48,2%	5.086.176	8.476.960	11.867.745	0,0%	0,0
Campania	117.205.908	195.144.298	40,6%	144.211.043	240.351.738	336.492.433	0,0%	0,0
Puglia	61.337.873	115.630.870	46,0%	75.470.586	125.784.311	176.098.035	0,0%	0,0
Basilicata	8.963.600	16.432.646	44,7%	11.028.881	18.381.469	25.734.056	0,0%	0,0
Calabria	31.527.385	57.184.018	44,2%	38.791.534	64.652.557	90.513.580	0,0%	0,0
Sicilia	48.258.356	115.143.862	58,2%	59.377.449	98.962.414	138.547.380	0,0%	0,0
Sardegna	38.368.717	60.295.336	38,3%	47.209.162	78.681.936	110.154.710	0,0%	0,0
Italia	**819.701.817**	**1.639.403.633**	**50,0%**				**0,0%**	**0,0**

segue

° in colonna [B] e [C] il totale del valore Italia non corrisponde al totale dei valori regionali perché tiene conto di effetti di compensazione dei valori regionali rispetto al fondo degli innovativi

*col G -Tabella 8 ter del Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio - dicembre 2023 - aggiornamento)

Tabella 1 - continua

Regione	Quota ripiano aziende >70% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Valore quote ripiano aziende >70% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Quota ripiano aziende <50% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Valore quota ripiano aziende <50% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Incidenza percentuale valori positivi quote di ripiano aziende <30% su "Importo Sotto Soglia Totale"	Redistribuzione valore "Importo Sopra Soglia Totale" a "Regioni Sotto Soglia"	Incidenza percentuale del valore quota ripiano aziende <50% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Redistribuzione eventuale residuo dell'"Importo Sopra Soglia Totale" (*applicazione art. 3 "clausola di salvaguardia"*)
	F6=E-70% se >0	F7=F6*B	F8=50%-E se >0	F9=F8*B	F10=100*F5/Totale F5	F11=minimo (totale F7,totale F5)*F10	F10 bis=100*F9/ Totale F9	F11 bis=F10bis*(totale F7-totale F5)
Piemonte	0,0%	0	1,8%	4.483.364	0,0%	0	2,6%	1.130.831
Valle d'Aosta	12,9%	376.285	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lombardia	20,6%	43.064.203	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Bolzano	0,0%	0	0,5%	154.970	0,0%	0	0,1%	39.088
Trento	0,3%	55.972	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Veneto	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Friuli Venezia Giulia	0,0%	0	12,0%	14.588.781	0,0%	0	8,5%	3.679.704
Liguria	0,0%	0	8,2%	9.908.852	0,0%	0	5,7%	2.499.293
Emilia-Romagna	0,0%	0	7,8%	27.022.271	0,0%	0	15,7%	6.815.782
Toscana	0,0%	0	2,6%	5.829.006	0,0%	0	3,4%	1.470.240
Umbria	0,0%	0	7,1%	4.537.511	0,0%	0	2,6%	1.144.489
Marche	0,0%	0	8,7%	10.544.744	0,0%	0	6,1%	2.659.683
Lazio	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Abruzzo	0,0%	0	10,3%	11.909.265	0,0%	0	6,9%	3.003.854
Molise	0,0%	0	1,8%	305.157	0,0%	0	0,2%	76.969
Campania	0,0%	0	9,4%	45.207.440	0,0%	0	26,2%	11.402.596
Puglia	0,0%	0	4,0%	10.153.441	0,0%	0	5,9%	2.560.985
Basilicata	0,0%	0	5,3%	1.948.823	0,0%	0	1,1%	491.548
Calabria	0,0%	0	5,8%	7.468.539	0,0%	0	4,3%	1.883.777
Sicilia	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Sardegna	0,0%	0	11,7%	18.386.600	0,0%	0	10,7%	4.637.621
Italia	**0,0%**	**43.496.460**	**0,0%**	**172.448.763**		0	**100,0%**	**43.496.460**

segue

° in colonna [B] e [C] il totale del valore Italia non corrisponde al totale dei valori regionali perché tiene conto di effetti di compensazione dei valori regionali rispetto al fondo degli innovativi

*col G -Tabella 8 ter del Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio - dicembre 2023 - aggiornamento)

Tabella 1 - continua

Regione	Ripiano aziende dopo l'applicazione del presente decreto ministeriale	Percentuale ripiano aziende su totale sfondamento dopo l'applicazione del presente decreto ministeriale	Incidenza percentuale per regione del ripiano a carico delle aziende su sfondamento nazionale del tetto per gli acquisti diretti dopo l'applicazione del presente decreto ministeriale	Ripartizione finale del ripiano aziende alle regioni ai sensi del DM Tetti dopo l'applicazione del presente decreto ministeriale	Ripartizione del ripiano aziende alle regioni ai sensi del DM Tetti secondo il criterio pro-capite (prima del presente decreto ministeriale	Differenza assoluta del ripiano a carico delle aziende prima e dopo il presente decreto ministeriale
	G=D-F7 se F7>0 G=D+F11 se F7=0	H=100*G/B	I=100*G / Totale G	J=I* Ripiano aziende ai sensi del DM tetti	K= A1* Totale J	L=J- K
Piemonte	120.684.589	48,6%	7,4%	120.767.699	118.217.133	2.550.566
Valle d'Aosta	2.047.732	70,0%	0,1%	2.049.142	3.423.871	- 1.374.729
Lombardia	146.618.006	70,0%	8,9%	146.718.975	277.416.354	- 130.697.378
Bolzano	14.671.394	49,6%	0,9%	14.681.497	14.853.002	- 171.505
Trento	11.490.804	70,0%	0,7%	11.498.717	15.099.066	- 3.600.349
Veneto	113.745.282	59,8%	6,9%	113.823.613	134.851.310	- 21.027.697
Friuli Venezia Giulia	49.949.996	41,0%	3,0%	49.984.394	33.208.402	16.775.992
Liguria	52.813.738	43,8%	3,2%	52.850.109	41.922.769	10.927.340
Emilia-Romagna	152.871.324	44,2%	9,3%	152.976.599	123.395.539	29.581.060
Toscana	106.322.403	48,0%	6,5%	106.395.623	101.828.547	4.567.076
Umbria	28.686.878	44,7%	1,7%	28.706.634	23.814.073	4.892.561
Marche	52.946.476	43,5%	3,2%	52.982.938	41.273.810	11.709.128
Lazio	148.649.349	52,4%	9,1%	148.751.717	159.070.697	- 10.318.980
Abruzzo	48.849.331	42,3%	3,0%	48.882.971	35.387.884	13.495.087
Molise	8.248.773	48,7%	0,5%	8.254.453	8.081.703	172.750
Campania	206.546.894	43,0%	12,6%	206.689.134	155.984.125	50.705.009
Puglia	118.191.855	47,0%	7,2%	118.273.249	108.660.772	9.612.477
Basilicata	16.924.195	46,0%	1,0%	16.935.849	14.948.380	1.987.469
Calabria	59.067.795	45,7%	3,6%	59.108.472	51.348.604	7.759.868
Sicilia	115.143.862	58,2%	7,0%	115.223.156	133.863.135	- 18.639.978
Sardegna	64.932.957	41,3%	4,0%	64.977.673	43.883.438	21.094.235
Italia	**1.639.403.633**	**50,0%**	**100,0%**	**1.640.532.614**	**1.640.532.614**	**-**

° in colonna [B] e [C] il totale del valore Italia non corrisponde al totale dei valori regionali perché tiene conto di effetti di compensazione dei valori regionali rispetto al fondo degli innovativi

*col G -Tabella 8 ter del Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio- dicembre 2023 - aggiornamento)

25A01013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 gennaio 2025.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2024 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 19 marzo 2024, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate da CONFETRA con nota del 30 settembre 2024, da FNSI con nota del 30 settembre 2024, da ABI con nota del 7 ottobre 2024, da ANITA con nota del 9 ottobre 2024, da INAIL con nota del 10 ottobre 2024, ENPAIA con nota dell'11 ottobre 2024, CONFCOMMERCIO con nota del 15 ottobre 2024 e ANEC con nota del 15 ottobre 2024, nonché degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 24 ottobre 2024;

Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative;

Rilevata la necessità di provvedere per l'anno 2025 alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, svoltasi il 21 novembre 2024;

Visto il verbale della citata Conferenza dei servizi del 21 novembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2025 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2025, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 si liquida il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati, nei termini di legge.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2025

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

ALLEGATO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2025
OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2025

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		2.336,30	2.336,30
		II	2.336,31	2.473,47	2.473,47
		III	2.473,48	2.610,64	2.610,64
		IV	2.610,65	in poi	2.747,76
	Impiegati	I		2.747,76	2.747,76
		II	2.747,77	3.265,44	3.265,44
		III	3.265,45	3.783,17	3.783,17
		IV	3.783,18	4.300,87	4.300,87
		V	4.300,88	in poi	4.818,55
Industria edile	Operai	Operai			2.336,31
		Operai specializzati			2.568,89
		Operai 4° livello			2.747,76
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.747,76
		Impiegati di concetto			3.163,43
		Impiegati direttivi di VI livello			3.915,06
		Impiegati direttivi di VII livello			4.498,72
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		2.336,30	2.336,30
		II	2.336,31	2.473,47	2.473,47
		III	2.473,48	2.610,64	2.610,64
		IV	2.610,65	in poi	2.747,76
	Impiegati	I		2.747,76	2.747,76
		II	2.747,77	3.265,47	3.265,47
		III	3.265,48	3.783,17	3.783,17
		IV	3.783,18	4.300,87	4.300,87
		V	4.300,88	in poi	4.818,55
Credito	Ex 1^ e 2^area professionale				2.923,32
	Terza area professionale	I livello			3.031,55
		II livello			3.424,47
		III livello			3.817,41
		IV livello			4.132,47
Assicurazioni		Ausiliari			2.713,82
		Impiegati d'ordine			2.964,92
		Impiegati di concetto			3.229,59
		Vice capi ufficio			3.468,84
		Capi ufficio			3.813,26
Commercio - Terziario		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.979,35
		Impiegati di concetto (II livello)			2.796,96
		Impiegati di concetto (III livello)			2.576,70
		Personale d'ordine (IV livello)			2.485,59
		Altro personale (V livello)			2.400,77
		Altro personale (VI livello)			1.791,66
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			4.151,73
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.794,57
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			3.557,89
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.964,07
		Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.847,86
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			2.031,75
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.871,43
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.732,30
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.650,02
		Operai specializzati super			1.883,28
		Operai specializzati			1.805,23

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria cinematografica		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			5.148,53
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			4.472,54
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.869,25
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.677,52
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			3.020,92
		Operai generici			2.783,38
		Generici cinematografici			2.651,05
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.932,71
		Impiegati con funzioni direttive			2.634,07
		Impiegati di concetto			2.395,69
		Impiegati d'ordine			2.166,65
		Operai specializzati			2.335,46
		Operai			2.049,83
		Professori d'orchestra			2.783,38
		Artisti del coro			2.103,01
		Tersicorei			2.494,98
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			2.075,02
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.768,12
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			2.370,25
		Operai			2.186,17

QUADRI VALORI 2025

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		4.818,55	4.818,55
		II	4.818,56	5.734,32	5.734,32
		III	5.734,33	6.650,09	6.650,09
		IV	6.650,10	7.565,86	7.565,86
		V	7.565,87	8.481,66	8.481,66
		VI	8.481,67	in poi	9.397,35
Industria edile		I		4.818,55	4.818,55
		II	4.818,56	5.191,42	5.191,42
		III	5.191,43	5.564,25	5.564,25
		IV	5.564,26	5.937,12	5.937,12
		V	5.937,13	in poi	6.309,94
Autotrasporto e spedizione merci		I		4.818,55	4.818,55
		II	4.818,56	5.734,31	5.734,31
		III	5.734,32	6.650,07	6.650,07
		IV	6.650,08	7.565,83	7.565,83
		V	7.565,84	8.481,58	8.481,58
		VI	8.481,59	in poi	9.397,30
Credito		I livello			3.900,24
		II livello			4.147,55
		III livello			4.684,73
		IV livello			5.584,59
Agricoltura		Unica			3.489,30
Assicurazioni		I		3.991,43	3.991,43
		II	3.991,44	4.404,97	4.404,97
		III	4.404,98	in poi	4.818,54
Commercio - Terziario		I		2.897,92	2.897,92
		II	2.897,93	3.647,01	3.647,01
		III	3.647,02	in poi	4.396,05
Trasporto aereo		I		4.979,70	4.979,70
		II	4.979,71	5.750,43	5.750,43
		III	5.750,44	in poi	6.521,14

DIRIGENTI - VALORI 2025

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		7.165,01	7.165,01
		II	7.165,02	8.484,12	8.484,12
		III	8.484,13	9.803,31	9.803,31
		IV	9.803,32	11.122,51	11.122,51
		V	11.122,52	12.441,70	12.441,70
		VI	12.441,71	13.760,48	13.760,48
		VII	13.760,49	15.079,70	15.079,70
		VIII	15.079,71	16.398,88	16.398,88
		IX	16.398,89	17.718,49	17.718,49
		X	17.718,50	in poi	19.037,59
Industria edile		I		7.165,01	7.165,01
		II	7.165,02	8.484,22	8.484,22
		III	8.484,23	9.803,38	9.803,38
		IV	9.803,39	11.122,56	11.122,56
		V	11.122,57	12.441,75	12.441,75
		VI	12.441,76	13.760,94	13.760,94
		VII	13.760,95	15.080,12	15.080,12
		VIII	15.080,13	16.399,31	16.399,31
		IX	16.399,32	17.718,49	17.718,49
		X	17.718,50	in poi	19.037,59
Autotrasporto e spedizione merci		I		7.165,01	7.165,01
		II	7.165,02	8.484,22	8.484,22
		III	8.484,23	9.803,38	9.803,38
		IV	9.803,39	11.122,56	11.122,56
		V	11.122,57	12.441,75	12.441,75
		VI	12.441,76	13.760,94	13.760,94
		VII	13.760,95	15.080,12	15.080,12
		VIII	15.080,13	16.399,31	16.399,31
		IX	16.399,32	17.718,49	17.718,49
		X	17.718,50	in poi	19.037,59
Credito		I		7.165,01	7.165,01
		II	7.165,02	8.566,97	8.566,97
		III	8.566,98	9.968,93	9.968,93
		IV	9.968,94	11.370,90	11.370,90
		V	11.370,91	12.772,84	12.772,84
		VI	12.772,85	14.174,80	14.174,80
		VII	14.174,81	in poi	15.576,75
Agricoltura		Unica			4.687,89
Assicurazioni		I		7.047,95	7.047,95
		II	7.047,96	9.118,04	9.118,04
		III	9.118,05	11.161,46	11.161,46
		IV	11.161,47	13.191,54	13.191,54
		V	13.191,55	in poi	15.221,62
Commercio - Terziario		I		6.699,30	6.699,30
		II	6.699,31	8.658,10	8.658,10
		III	8.658,11	10.582,97	10.582,97
		IV	10.582,98	in poi	12.507,85
Trasporto aereo		I		7.407,62	7.407,62
		II	7.407,63	10.327,71	10.327,71
		III	10.327,72	13.247,79	13.247,79
		IV	13.247,80	16.101,17	16.101,17
		V	16.101,18	in poi	18.821,15

GIORNALISTI - VALORI 2025

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		4.538,62	4.538,62
	II	4.538,63	6.146,48	6.146,48
	III	6.146,49	7.754,35	7.754,35
	IV	7.754,36	9.362,22	9.362,22
	V	9.362,23	in poi	10.970,10

25A00820

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 27 gennaio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Dono di Speranza - Società cooperativa sociale», in Corato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria disposta d'ufficio, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Dono di speranza - Società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2024, inviata dalla società cooperativa quale integrazione documentale, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 59.561,93, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a euro 196.969,31 ed un patrimonio netto negativo di euro - 374.791,10;

Considerato che i tavoli tecnici aperti con le PP.AA. locali, tesi a risolvere talune questioni tecniche inerenti alla capacità recettizia della struttura occupata, non hanno portato ad una soluzione economicamente sostenibile per la società cooperativa;

Considerato che in data 6 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerata la scadenza della cassa integrazione guadagni straordinaria, intercorsa alla fine di novembre 2024, e la conseguente smobilitazione degli ospiti presso altre strutture;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa e nominare il relativo commissario liquidatore, al fine di non aggravare ulteriormente la condizione economica della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1 lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la Commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 10 dicembre 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Dono di speranza - Società cooperativa sociale», con sede in Corato (BA) (codice fiscale 03294690726), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Caterina Di Palma, nata a Bari (BA) il 4 febbraio 1977 (codice fiscale DPLNCT-77B44A662W), ivi domiciliata in via Martiri D'Avola n. 17/F.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00782

DECRETO 27 gennaio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Pianette - Società cooperativa agricola», in Follonica e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Le Pianette - Società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 10.748,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 13.436,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 892.754,00;

Considerato che in data 28 dicembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 10 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Le Pianette - Società cooperativa agricola», con sede in Follonica (GR) (codice fiscale 01247080532) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Sardelli, nato a San Gimignano (SI) il 27 aprile 1969 (codice fiscale SRDSMN-69D27H875Z), domiciliato in Empoli (FI), Via dei Cappuccini n. 71/C.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00783

DECRETO 27 gennaio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pre.Al.Co. società cooperativa», in Offagna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «PRE.AL.CO. società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 19 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.664.244,69, si riscontra una massa debitoria di euro 1.969.304,25 ed un patrimonio netto negativo di euro - 354.209,80;

Considerato che l'incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è, altresì, rilevata sulla base della disdetta del più importante e principale contratto di appalto, con conseguente contrazione dei ricavi, esubero del personale e ricorso da parte del sodalizio alle procedure straordinarie di integrazione salariale e, successivamente, di licenziamento collettivo, dato il periodo pandemico, nonché dalla presenza di vertenze da parte di numerosi lavoratori per mensilità stipendiali e tredicesime e dalla pendenza di diversi decreti ingiuntivi;

Considerato che in data 17 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 10 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto *i)* e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «PRE.AL.CO. società cooperativa», con sede in Offagna (AN) (codice fiscale 01446070425), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lorena Bucari, nata a Gualdo Tadino (PG) il 23 agosto 1973 (codice fiscale BCRLRN73M63E230C), domiciliata in Foligno (PG) - via Monte di Pale n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00784

DECRETO 27 gennaio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Bononia società cooperativa», in Sasso Marconi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Bononia società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 10,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 152.918,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 792.303,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari, previdenziali e verso banche;

Considerato che in data 14 giugno 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 10 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Bononia società cooperativa», con sede in Sasso Marconi (BO) (codice fiscale 03289081204), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Brunelli, nato a Faenza (RA) il 10 marzo 1965 (codice fiscale BRNLSN65C10D458G), domiciliato in Ravenna (RA), via Raul Gardini n. 20.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00785

DECRETO 27 gennaio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nemo - Società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Poirino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Nemo - società cooperativa sociale - onlus in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.469.603,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.895.326,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 815.616,00;

Considerato che in data 18 dicembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa;

Considerato che in data 11 aprile 2024 il competente ufficio ha invitato il legale rappresentante della società a produrre ulteriori elementi di conoscenza e che lo stesso, in data 29 aprile 2024, ha trasmesso una situazione patrimoniale aggiornata al 26 aprile 2024;

Considerato che il competente ufficio con nota del 15 maggio 2024 ha comunicato alla cooperativa il permanere dello stato di insolvenza, in quanto dalla suddetta situazione patrimoniale aggiornata si evidenzia un patrimonio netto negativo pari a euro - 591.233,00, nonché uno squilibrio finanziario che attesta una non transitoria ma definitiva incapacità della stessa di far fronte alle obbligazioni assunte;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 10 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nemo - società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», con sede in Poirino (TO) (codice fiscale 09291310010) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova (MN) il 16 aprile 1980 (codice fiscale ZNBSLN80D56E897K), domiciliata in Milano (MI), via Visconti di Modrone n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00827

DECRETO 27 gennaio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Vita in liquidazione», in Sora e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Società cooperativa sociale Vita in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 10.796,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 109.985,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 89.176,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di TFR ai lavoratori, nonché dalla presenza di una causa pendente presso il Tribunale di Cassino promossa dai lavoratori per ottenere il pagamento del TFR e un'altra causa pendente presso lo stesso Tribunale, promossa dalla società contro il Consorzio Stabile MILES, per recuperare il credito vantato verso lo stesso;

Considerato che in data 5 settembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 10 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa sociale Vita in liquidazione» con sede in Sora (FR) (codice fiscale 01980510604), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Aquino, nato a Tricarico (MT) il 20 agosto 1964 (codice fiscale QNAGPP64M20L418U), domiciliato in Nettuno (RM) - via Santa Maria n. 156/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00828

DECRETO 27 gennaio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Anima cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Monte San Giovanni Campano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Anima cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 15.853,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 27.687,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -269.399,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un atto di pignoramento del c/c bancario da parte dell'Agenzia delle entrate per debiti erariali;

Considerato che in data 6 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni pervenute in data 22 aprile 2020, con allegata documentazione a dimostrazione del regolare pagamento delle rate relative ai debiti erariali, del miglioramento della situazione di indebitamento complessiva e del risultato positivo conseguito nell'esercizio 2019, che ha portato ad una riduzione del patrimonio netto negativo;

Considerato che in data 4 settembre 2020 questa autorità di vigilanza, pur prendendo atto della prospettiva di ripresa indicata ed in considerazione del periodo di emergenza sanitaria COVID-19, permanendo la situazione di insolvenza, ha sospeso il procedimento per la durata di centottanta giorni, decorsi i quali la cooperativa avrebbe dovuto inoltrare una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2020 in formato CEE, firmata dal legale rappresentante, comprovante il superamento dello stato di insolvenza;

Considerato che nulla è pervenuto dalla società, che perdura nel suo stato di decozione, attestato dai valori contabili sopracitati;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 10 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto *i)* e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Anima cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) (codice fiscale 02373580600), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Diego Scopinaro, nato a Lanciano (CH) il 18 giugno 1981 (codice fiscale SCPDGI81H18E435Z), domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00829

DECRETO 30 gennaio 2025.

Gestione commissariale della «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione gene-

rale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della «Società Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», codice fiscale 04022561007, come riportate nel verbale di ispezione straordinaria, sottoscritto in data 30 luglio 2024, con cui gli ispettori incaricati hanno proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota protocollo n. 70534 del 6 settembre 2024, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dagli ispettori, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, che di seguito si evidenziano: 1) non sono stati approvati i bilanci degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023; 2) non sono state rinnovate le cariche del C.d.A.; 3) non è stato nominato l'organo di controllo; 4) non sono state fornite tutte le informazioni richieste in merito ai soci non assegnatari, fuoriusciti, alla data dell'accertamento, dalla compagine sociale;

Considerato che in riscontro a tale comunicazione, in data 19 settembre 2024 (prot. n. 77004), sono pervenute osservazioni da parte del legale rappresentante della cooperativa, il quale ha esposto le motivazioni del mancato superamento delle irregolarità riscontrate durante l'ispezione, riferibili principalmente ad una compagine sociale ostile;

Tenuto conto delle osservazioni trasmesse dalla cooperativa e la persistenza di una situazione irregolare, questa amministrazione, come da nota protocollo n. 103463 del 7 novembre 2024, ha ravvisato la necessità di procedere con l'adozione del provvedimento proposto in sede ispettiva, al fine della regolarizzazione dell'ente e del definitivo accertamento della capacità di raggiungere lo scopo sociale;

Preso atto del parere espresso, ad unanimità, dal Comitato centrale per le cooperative, in data 20 novembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, è stato individuato dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato, con nota protocollo numero 119190 del 4 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione e disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della società «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34» (C.F. 04022561007), con sede legale in via Fiume Bianco, 29 - 00144 Roma (RM).

Art. 2.

L'avv. Antonio Capparelli, C.F. CPPNTN53H-23D086C, con domicilio professionale in largo Brindisi, n. 18, Roma (RM), è nominato commissario governativo della società «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34» (C.F. 04022561007), con sede legale in via Fiume Bianco, 29 - 00144 Roma (RM) per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale e alla risoluzione delle irregolarità evidenziate e non sanate nell'ambito dell'ispezione straordinaria, in particolare: 1. convocare l'assemblea per l'approvazione dei bilanci degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 e la nomina dell'organo di controllo; 2. effettuare una ricognizione della base sociale.

A conclusione del mandato, il commissario governativo deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina dell'organo amministrativo.

Art. 4.

Il trattamento economico spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A00781

DECRETO 7 febbraio 2025.

Integrazione a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega conferita dal Ministro delle imprese e del made in Italy al Vice Ministro on. Valentino VALENTINI con decreto del medesimo Ministro in data 9 dicembre 2022.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 10, relativo alla funzione dei sottosegretari e ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni e delle denominazioni dei ministeri, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 173, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Adolfo Urso è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Valentino Valentini è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy on. Valentino Valentini è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Vista la delega di funzioni conferita all'on. Valentino Valentini con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 9 dicembre 2022, approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 dicembre 2022, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario integrare la delega di funzioni conferita al Vice Ministro, on. Valentino Valentini;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 9 dicembre 2022, con il quale sono state conferite le deleghe al Vice Ministro on. Valentino Valentini, all'art. 1, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ambito della delega in materia di attrazione degli investimenti esteri, il Sottosegretario realizza gli indirizzi e sviluppa progetti strategici su mandato del Presidente del Consiglio dei ministri, assicurando le necessarie attività di interlocuzione istituzionale nazionale e internazionale.».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 386

25A01014

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cutaquig», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 165/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica

e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 101/2019 del 20 maggio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2019, con la quale la società Octapharma Italy S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cutaquig» (immunoglobuline, umane normali, per somm. extravas);

Vista la domanda presentata in data 27 maggio 2024 con la quale la società Octapharma Italy S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Cutaquig» (immunoglobuline, umane normali, per somm. extravas);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Vista la delibera n. 66 del 10 dicembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CUTAQUIG (immunoglobuline, umane normali, per somm. extravas) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«165 mg/ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino in vetro da 6 ml - A.I.C. n. 045996016 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 65,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 107,28;

«165 mg/ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino in vetro da 12 ml - A.I.C n. 045996030 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 130,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 214,55;

«165 mg/ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino in vetro da 24 ml - A.I.C. n. 045996055 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 260,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 429,10;

«165 mg/ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino in vetro da 48 ml - A.I.C. n. 045996067 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 520,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 858,21.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cutaquig» (immunoglobuline, umane normali, per somm. *extravas*) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00849

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente, del medicinale per uso umano «Lunsumio». (Determina n. 177/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7, del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 576/2023 del 6 settembre 2023 relativa a «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano "Lunsumio"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 216 del 15 settembre 2023 ed il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerate le condizioni negoziali di cui alle determine sopra citate, nonchè le modalità applicative previste dagli accordi negoziali;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per la specialità medicinale LUNSUMIO, relativamente al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024, l'azienda Roche Registration GMBH dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, pari a euro 990.185,73.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle regioni», specificando comunque nella causale:

«DET. 177/2025_ pay-back_ LUNSUMIO_ottobre2023_settembre2024».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale

Ditta: ROCHE REGISTRATION GMBH

Specialità medicinale: LUNSUMIO

	Ammontare
PIEMONTE	€ 63.336,78
VALLE D'AOSTA	€ 0,00
LOMBARDIA	€ 138.702,50
PA BOLZANO	€ 0,00
PA TRENTO	€ 19.546,51
VENETO	€ 108.299,95
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 63.095,30
LIGURIA	€ 44.073,15
EMILIA ROMAGNA	€ 166.252,71
TOSCANA	€ 56.612,28
UMBRIA	€ 38.646,71
MARCHE	€ 44.624,75
LAZIO	€ 55.922,38
ABRUZZO	€ 20.070,87
MOLISE	€ 0,00
CAMPANIA	€ 37.210,86
PUGLIA	€ 33.547,14
BASILICATA	€ 0,00
CALABRIA	€ 0,00
SICILIA	€ 34.941,08
SARDEGNA	€ 65.302,75
ITALIA	**€ 990.185,73**

25A00850

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Oralair». (Determina n. 182/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 755/2021 del 22 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 2 luglio 2021, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Oralair»;

Considerate le condizioni negoziali di cui alle determine sopra citate, nonchè le modalità applicative previste dagli accordi negoziali;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per il medicinale ORALAIR, in relazione al periodo dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024, l'azienda Stallergenes dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato alla presente determina (pari a euro 1.355.281,53), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche* entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *payback* 1,83 % - alle regioni», specificando comunque nella causale:

«DET. 182/2025._ tetto di spesa_ORALAIR_marzo 2023_febbraio 2024».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Ripartizione regionale

Ditta: STALLERGENES

Specialità medicinale: ORALAIR

	Ammontare
Piemonte	€ 125.740,88
Valle d'Aosta	€ 2.791,27
Lombardia	€ 361.736,99
PA Bolzano	€ 28.437,62
PA Trento	€ 22.510,39
Veneto	€ 194.586,00
Friuli VG	€ 26.059,77
Liguria	€ 7.676,32
Emilia R	€ 154.555,57
Toscana	€ 32.106,00
Umbria	€ 15.486,70
Marche	€ 26.424,97
Lazio	€ 107.862,70
Abruzzo	€ 12.216,76
Molise	€ 9.611,72
Campania	€ 17.788,95
Puglia	€ 129.861,57
Basilicata	€ 17.700,23
Calabria	€ 17.421,45
Sicilia	€ 44.705,64
Sardegna	€ 0,00
ITALIA	**€ 1.355.281,53**

25A00851

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Rinvoq», non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 185/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7, del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda con la quale la società Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Rinvoq» (upadacitinib);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 10-12 ottobre 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 07-11 ottobre 2024;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

L'indicazione terapeutica del medicinale RINVOQ (upadacitinib), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 048399012/E:

«"Rinvoq" è indicato nel trattamento della dermatite atopica da moderata a severa negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni eleggibili alla terapia sistemica.»

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00852

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso relativo all'errata intestazione della determina n. 790/2024 del 19 dicembre 2024, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del vaccino per uso umano, a base di rilpivirina, «Edurant».

Si rende noto che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2025, il provvedimento n. 790/2024 del 19 dicembre 2024 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale centralizzato EDURANT dove nel titolo della intestazione è stata riportato il seguente errore:

«Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *vaccino* per uso umano, a base di rilpivirina, «Edurant».

anzichè:

«Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *medicinale* per uso umano, a base di rilpivirina, «Edurant».

Il provvedimento autorizzativo è corretto ed efficace.

25A00786

Avviso relativo all'errata intestazione della determina n. 793/2024 del 19 dicembre 2024, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del vaccino per uso umano, a base di ustekinumab, «Fymskina».

Si rende noto che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 3 del 4 gennaio 2025, il provvedimento n. 793/2024 del 19 dicembre 2024 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale centralizzato FYMSKINA dove nel titolo della intestazione è stata riportato il seguente errore: «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *vaccino* per uso umano, a base di ustekinumab, "Fymskina"», anzichè:

«Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *medicinale* per uso umano, a base di ustekinumab, "Fymskina"».

Il provvedimento autorizzativo è corretto ed efficace.

25A00787

Avviso relativo all'errata intestazione della determina n. 794/2024 del 19 dicembre 2024, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del vaccino per uso umano, a base di ustekinumab, «Eksunbi».

Si rende noto che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 3 del 4 gennaio 2025, il provvedimento n. 794/2024 del 19 dicembre 2024 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale centralizzato EKSUNBI dove nel titolo della intestazione è stata riportato il seguente errore: «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *vaccino* per uso umano, a base di ustekinumab, "Eksunbi"».

anziché:

«Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *medicinale* per uso umano, a base di ustekinumab, "Eksunbi"».

Il provvedimento autorizzativo è corretto ed efficace.

25A00788

Avviso relativo all'errata intestazione della determina n. 795/2024 del 19 dicembre 2024, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del vaccino per uso umano, a base di axitinib, «Axitinib Accord».

Si rende noto che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 4 del 7 gennaio 2025, il provvedimento n. 795/2024 del 19 dicembre 2024 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale centralizzato AXITINIB ACCORD dove nel titolo della intestazione è stata riportato il seguente errore: «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *vaccino* per uso umano, a base di axitinib, "Axitinib Accord"».

anziché:

«Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *medicinale* per uso umano, a base di axitinib, "Axitinib Accord"».

Il provvedimento autorizzativo è corretto ed efficace.

25A00789

Avviso relativo all'errata intestazione della determina n. 796/2024 del 23 dicembre 2024, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del vaccino per uso umano, a base di delgocitinib, «Anzupgo».

Si rende noto che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 2 del 3 gennaio 2025, il provvedimento n. 796/2024 del 23 dicembre 2024 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale centralizzato ANZUPGO dove nel titolo della intestazione è stata riportato il seguente errore: «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *vaccino* per uso umano, a base di delgocitinib, "Anzupgo"».

anziché:

«Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *medicinale* per uso umano, a base di delgocitinib, "Anzupgo"».

Il provvedimento autorizzativo è corretto ed efficace.

25A00790

Avviso relativo all'errata intestazione della determina n. 797/2024 del 19 dicembre 2024, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del vaccino per uso umano, a base di pomalidomide, «Pomalidomide Krka».

Si rende noto che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 4 del 7 gennaio 2025, il provvedimento n. 797/2024 del 19 dicembre 2024 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale centralizzato POMALIDOMIDE KRKA dove nel titolo della intestazione è stata riportato il seguente errore: «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *vaccino* per uso umano, a base di pomalidomide, "Pomalidomide Krka"».

anziché:

«Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *medicinale* per uso umano, a base di pomalidomide, "Pomalidomide Krka"».

Il provvedimento autorizzativo è corretto ed efficace.

25A00791

Avviso relativo all'errata intestazione della determina n. 798/2024 del 19 dicembre 2024, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del vaccino per uso umano, a base di denosumab, «Jubbonti».

Si rende noto che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 4 del 7 gennaio 2025, il provvedimento n. 798/2024 del 19 dicembre 2024 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale centralizzato JUBBONTI dove nel titolo della intestazione è stata riportato il seguente errore: «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *vaccino* per uso umano, a base di denosumab, denominato "Jubbonti"».

anziché:

«Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *medicinale* per uso umano, a base di denosumab, "Jubbonti"».

Il provvedimento autorizzativo è corretto ed efficace.

25A00792

Avviso relativo all'errata intestazione della determina n. 799/2024 del 19 dicembre 2024, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del vaccino per uso umano, a base di denosumab, «Wyost».

Si rende noto che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2025 il provvedimento n. 799/2024 del 19 dicembre 2024 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale centralizzato WYOST dove nel titolo della intestazione è stato riportato il seguente errore:

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *vaccino* per uso umano, a base di denosumab, «Wyost».

anzichè:

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del *medicinale* per uso umano, a base di denosumab, «Wyost».

Il provvedimento autorizzativo è corretto ed efficace.

25A00793

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levocloperastina fendizoato, «Privituss».

Estratto determina AAM/PPA n. 92/2025 del 31 gennaio 2025

Modifica del regime di fornitura

È autorizzata la modifica del regime di fornitura relativamente al medicinale PRIVITUSS:

da: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica);

a: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco);

relativamente alle confezioni:

A.I.C. n.

029134018 - «708 mg/ 100 ml sospensione orale» flacone da 200 ml;

029134020 - «708 mg/100 ml sospensione orale» flacone da 100 ml.

La classificazione delle sopracitate confezioni è di conseguenza modificata da C a C-*bis*.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 00826170334) con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia n. 70 - 25124, Brescia, Italia.

Codice pratica: VN2/2024/125.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo e all'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

La dispensazione da parte del farmacista dovrà avvenire con il regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia del presente estratto, anche per i lotti del medicinale già immessi nel ciclo distributivo prima della suddetta data.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00822

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bacillo di Calmette-Guérin, «BCG Medac».

Estratto determina AAM/PPA n. 91/2025 del 31 gennaio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo IAin B.IV.1.a.1), modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione - aggiunta o sostituzione di un dispositivo che non costituisce parte integrante del confezionamento primario - dispositivo munito di marchio CE, aggiunta e sostituzione di un connettore (con marchio *CE)*;

una variazione tipo II B.II.b.1.z), sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: sostituzione del sito di produzione del bulk del prodotto finito: modifica del processo produttivo con batch size e controlli *in process* da adattare al nuovo sito;

una variazione tipo II B.II.e.1.a.3), modifica del confezionamento primario del prodotto finito;

una variazione tipo IA B.II.b.2.a), modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito, sostituzione di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove *(batch control/ testing)*;

una variazione tipo IAin B.II.b.1.a), sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di confezionamento secondario;

una variazione tipo IB B.II.d.1.z), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito;

implementazione del *commitment* richiesto nella variazione DE/H/xxxx/WS/1219;

con la conseguente immissione in commercio del medicinale BCG MEDAC anche nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca APP da 50 ml di solvente con connettore luer-lock + 1 connettore da luer-lock a conico + 1 catetere - A.I.C. n. 042171138 (base 10) 186YS2 (base 32);

«polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche APP da 50 ml di solvente con connettore luer-lock + 3 connettori da luer-lock a conico + 3 cateteri - A.I.C. n. 042171140 (base 10) 186YS4 (base 32);

«polvere e solvente per sospensione endovescicale» 5 flaconcini vetro di polvere + 5 sacche APP da 50 ml di solvente con connettore luer-lock + 5 connettori da luer-lock a conico + 5 cateteri - A.I.C. n. 042171153 (base 10) 186YSK (base 32);

«polvere e solvente per sospensione endovescicale» 6 flaconcini vetro di polvere + 6 sacche APP da 50 ml di solvente con connettore luer-lock + 6 connettori da luer-lock a conico + 6 cateteri - A.I.C. n. 042171165 (base 10) 186YSX (base 32);

«polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca APP da 50 ml di solvente con connettore luer-lock + 1 connettore da luer-lock a conico (senza catetere) - A.I.C. n. 042171177 (base 10) 186YT9 (base 32);

«polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche APP da 50 ml di solvente con connettore luer-lock + 3 connettori da luer-lock a conico (senza catetere) - A.I.C. n. 042171189 (base 10) 186YTP (base 32);

«polvere e solvente per sospensione endovescicale» 5 flaconcini vetro di polvere + 5 sacche APP da 50 ml di solvente con connettore luer-lock + 5 connettori da luer-lock a conico (senza catetere) - A.I.C. n. 042171191 (base 10) 186YTR (base 32);

«polvere e solvente per sospensione endovescicale» 6 flaconcini vetro di polvere + 6 sacche APP da 50 ml di solvente con connettore luer-lock + 6 connettori da luer-lock a conico (senza catetere) - A.I.C. n. 042171203 (base 10) 186YU3 (base 32).

Principio attivo: Bacillo di Calmette-Guérin,

in sostituzione delle confezioni di seguito indicate che sono contestualmente eliminate:

A.I.C. n.:

042171013 «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca PVC da 50 ml di solvente con catetere + adattatore conico;

042171025 «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche PVC da 50 ml di solvente con catetere + adattatore conico;

042171037 «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 5 flaconcini vetro di polvere + 5 sacche PVC da 50 ml di solvente con catetere + adattatore conico;

042171049 «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 6 flaconcini vetro di polvere + 6 sacche PVC da 50 ml di solvente con catetere + adattatore conico;

042171052 «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca PVC da 50 ml di solvente senza catetere + adattatore conico;

042171064 «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche PVC da 50 ml di solvente senza catetere + adattatore conico;

042171076 «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 5 flaconcini vetro di polvere + 5 sacche PVC da 50 ml di solvente senza catetere + adattatore conico;

042171088 «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 6 flaconcini vetro di polvere + 6 sacche PVC da 50 ml di solvente senza catetere + adattatore conico.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni già autorizzate, di seguito indicate secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea.

Da A.I.C. n.:

042171090 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca PVC da 50 ml di solvente senza catetere con adattatore luer-lock;

042171102 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche PVC da 50 ml di solvente senza catetere con adattatore luer-lock;

042171114 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca PVC da 50 ml di solvente con catetere con adattatore luer-lock;

042171126 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche PVC da 50 ml di solvente con catetere con adattatore luer-lock;

a AIC n.:

042171090 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca APP da 50 ml di solvente con connettore luer-lock (senza catetere);

042171102 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche APP da 50 ml di solvente con connettore luer-lock (senza catetere);

042171114 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca APP da 50 ml di solvente con connettore luer-lock + 1 catetere;

042171126 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche APP da 50 ml di solvente con connettore luer-lock + 3 cateteri.

Conseguente modifica dei paragrafi 6.3, 6.5, 6.6 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Codice pratica: VC2/2024/218.

Codice di procedura europea: DE/H/xxxx/WS/1266.

Titolare A.I.C.: Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH, con sede legale e domicilio fiscale in Theaterstr. 6 - 22880 - Wedel, Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni autorizzate all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni autorizzate all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00823

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluocinolone acetonide - eritromicina stearato, «Lauromicina».

Estratto determina AAM/PPA n. 84/2025 del 31 gennaio 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/2325.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società New Research S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 01759860594:

medicinale LAUROMICINA;

019924024 - «1,66% + 0,025% unguento» tubo da 30 g;

alla società Morgan S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Canestrello 2B, 36050 Monteviale, Vicenza, codice fiscale 02316430244.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00824

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto di pantoprazolo, «Pantoprazolo Aurobindo Pharma Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 83/2024 del 31 gennaio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente procedura *grouping*, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale PANTOPRAZOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA.

Tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *e)* Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

Tipo IA, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *c)* Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Tipo IB, B.II.e.7b) - Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo): aggiunta del fornitore di «*rubber stoppers*» usate per il prodotto finito.

Tipo IB, B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *z)* altra variazione.

Tipo IB, B.III.1.a)2 - Presentazione di un certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea aggiornato presentato da un fabbricante già approvato.

Tipo II, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *e)* estensione dei limiti IPC approvati, tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito.

Tipo II, B.II.b.4 - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito; *d)* la modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi.

Tipo II, B.II.a.3 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b)* Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale; 2. Modifica nella formulazione del prodotto finito con l'aggiunta di due eccipienti: disodio edetato e sodio idrossido.

Si modificano i paragrafi 6.1 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, i paragrafi 5 e 6 del foglio illustrativo e il paragrafo 3 delle etichette.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato (all.1) alla determina, di cui al presente estratto.

Confezioni A.I.C. n.:

044812016 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro;

044812028 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro;

044812030 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro;

044812042 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro.

Titolare A.I.C.: Eugia Phara (Malta) Limited, con sede in Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana, Valletta, Malta.

Procedura europea: PT/H/1630/II/012/G.

Codice pratica: VC2/2023/363.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche di cui all'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00825

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 82/2025 del 31 gennaio 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/903.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, fino ad ora intestati a nome della società Baxter Holding BV, con sede legale e domicilio fiscale in Kobaltweg 49, 3542CE, Utrecht, Paesi Bassi.

Medicinale: REGIOCIT.

Confezione A.I.C. n.:

043617012 - «soluzione per emofiltrazione» 2×5000 ml.

Medicinale: PHOXILIUM.

Confezione A.I.C. n.:

040385015 - «1,2 Mmol/L fosfato soluzione per emodialisi/emofiltrazione» 2 sacche in PVC da 5000 ml;

040385027 - «1,2 Mmol/L fosfato soluzione per emodialisi/emofiltrazione» 2 sacche in PO da 5000 ml.

Medicinale: BIPHOZYL.

Confezione A.I.C. n.:

043657028 - «soluzione per emodialisi e emofiltrazione» 2×5000 ml in sacca a due comparti con connettore *luer* con valvola,

alla società Vantive Belgium s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Boulevard D'Angleterre, 2, 1420 Braine-L'Alleud, Belgio.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00826

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 15/2025 - 2696 del 4 febbraio 2025 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 s.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: MUSCORIL.

Confezione: 038688053.

Descrizione: «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Grecia.

Confezione: 038688014.

Descrizione: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: VIGAMOX.

Confezione: 043884028.

Descrizione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: GLUCOBAY.

Confezione: 045461011.

Descrizione: «50 mg compresse» 40 compresse.

Paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00853

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali e sul Libretto *Smart*

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241, del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dall'11 febbraio 2025, ha in emissione:

una nuova serie di buoni fruttiferi postali 3x4, contraddistinta con la sigla «TF212A250211»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali ordinari, contraddistinta con la sigla «TF120A250211»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali, denominati «Buono Rinnova Prima», contraddistinta con la sigla «TF704A250211».

A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili:

i buoni fruttiferi postali 3x4, contraddistinti con la sigla «TF212A250103»;

i buoni fruttiferi postali ordinari, contraddistinti con la sigla «TF120A250103»;

i buoni fruttiferi postali, denominati «Buono Rinnova Prima», contraddistinti con la sigla «TF704A250103».

Inoltre, sempre a partire dall'11 febbraio 2025, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali 3x2, contraddistinti con la sigla «TF106A250103».

Si informa altresì che a valere sul Libretto *Smart* - a partire dall'11 febbraio 2025 e fino al 20 febbraio 2025 - è disponibile un nuovo deposito Supersmart Premium, della durata di trecentosessantasei giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 2,75% - destinata ai titolari del Libretto *Smart* - che consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi nuova liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto *Smart* e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Libretto *Smart*, rilevati alla data del 9 gennaio 2025.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere l'offerta del suddetto deposito Supersmart in qualsiasi momento, senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.

Sempre a decorrere dall'11 febbraio 2025, il deposito Supersmart Premium con vincoli a trecentosessantasei giorni, al tasso di interesse pari al 2,50% annuo lordo a scadenza, è interrotto.

Le somme depositate sul Libretto *Smart* che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso Base», ad oggi pari allo 0,001%).

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it - nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it - sono a disposizione i fogli informativi dei buoni fruttiferi postali 3x4, ordinari e buono Rinnova Prima nonché del Libretto *Smart* contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it - e www.cdp.it

25A00936

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0198
Yen	160,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,23
Corona danese	7,4605
Lira Sterlina	0,8416
Fiorino ungherese	413,68
Zloty polacco	4,2715
Nuovo leu romeno	4,9731
Corona svedese	11,5055
Franco svizzero	0,9346
Corona islandese	144,5
Corona norvegese	11,709
Rublo russo	-
Lira turca	36,2019
Dollaro australiano	1,6578
Real brasiliano	6,2109
Dollaro canadese	1,4699
Yuan cinese	7,4771
Dollaro di Hong Kong	7,9412
Rupia indonesiana	16640,94
Shekel israeliano	3,7436
Rupia indiana	88,4165
Won sudcoreano	1497,52
Peso messicano	21,1803
Ringgit malese	4,5993
Dollaro neozelandese	1,8358
Peso filippino	59,851
Dollaro di Singapore	1,401
Baht tailandese	35,464
Rand sudafricano	19,5236

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A00854

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0245
Yen	161,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,294
Corona danese	7,4607
Lira Sterlina	0,84288
Fiorino ungherese	412,05
Zloty polacco	4,2683
Nuovo leu romeno	4,9749
Corona svedese	11,512
Franco svizzero	0,9395
Corona islandese	144,9
Corona norvegese	11,7195
Rublo russo	-
Lira turca	36,3634
Dollaro australiano	1,6601
Real brasiliano	6,2299
Dollaro canadese	1,4744
Yuan cinese	7,5108
Dollaro di Hong Kong	7,9761
Rupia indonesiana	16708,88
Shekel israeliano	3,7185
Rupia indiana	88,6925
Won sudcoreano	1496,39
Peso messicano	21,1339
Ringgit malese	4,6154
Dollaro neozelandese	1,8324
Peso filippino	60,196
Dollaro di Singapore	1,4036
Baht tailandese	35,612
Rand sudafricano	19,4143

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A00855

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,03
Yen	161,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,218
Corona danese	7,4611
Lira Sterlina	0,84313
Fiorino ungherese	410,63
Zloty polacco	4,2613
Nuovo leu romeno	4,9742
Corona svedese	11,5015
Franco svizzero	0,9394
Corona islandese	144,7
Corona norvegese	11,7035
Rublo russo	-
Lira turca	36,5477
Dollaro australiano	1,6616
Real brasiliano	6,2377
Dollaro canadese	1,4784
Yuan cinese	7,5515
Dollaro di Hong Kong	8,0201
Rupia indonesiana	16872,43
Shekel israeliano	3,7299
Rupia indiana	89,0145
Won sudcoreano	1503,15
Peso messicano	21,09
Ringgit malese	4,634
Dollaro neozelandese	1,8381
Peso filippino	60,358
Dollaro di Singapore	1,4089
Baht tailandese	35,762
Rand sudafricano	19,4319

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A00856

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0272
Yen	160,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,231
Corona danese	7,4609
Lira Sterlina	0,84258
Fiorino ungherese	412,35
Zloty polacco	4,2688
Nuovo leu romeno	4,9754
Corona svedese	11,485
Franco svizzero	0,9376
Corona islandese	145,1
Corona norvegese	11,6965
Rublo russo	-
Lira turca	36,4071
Dollaro australiano	1,6574
Real brasiliano	6,1984
Dollaro canadese	1,4776
Yuan cinese	7,5311
Dollaro di Hong Kong	8,0007
Rupia indonesiana	16852,5
Shekel israeliano	3,7232
Rupia indiana	88,943
Won sudcoreano	1499,04
Peso messicano	21,1824
Ringgit malese	4,625
Dollaro neozelandese	1,8389
Peso filippino	60,157
Dollaro di Singapore	1,4061
Baht tailandese	35,592
Rand sudafricano	19,4048

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A00857

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0298
Yen	160,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,265
Corona danese	7,4608
Lira Sterlina	0,84453
Fiorino ungherese	412,65
Zloty polacco	4,2585
Nuovo leu romeno	4,9765
Corona svedese	11,506
Franco svizzero	0,9394
Corona islandese	145,1
Corona norvegese	11,759
Rublo russo	-
Lira turca	36,6271
Dollaro australiano	1,6646
Real brasiliano	6,2518
Dollaro canadese	1,4864
Yuan cinese	7,5474
Dollaro di Hong Kong	8,0194
Rupia indonesiana	16887,38
Shekel israeliano	3,6971
Rupia indiana	89,198
Won sudcoreano	1502,05
Peso messicano	21,4193
Ringgit malese	4,6403
Dollaro neozelandese	1,8435
Peso filippino	60,337
Dollaro di Singapore	1,4083
Baht tailandese	35,492
Rand sudafricano	19,3288

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A00858

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-034) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C